

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2597}

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(D'ALEMA)

E DAL MINISTRO DELLA DIFESA

(PARISI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(PADOA SCHIOPPA)

E CON IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(BERSANI)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America in merito alla conduzione di « ispezioni su sfida » da parte dell'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche, ai sensi della Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, fatto a Roma il 27 ottobre 2004

Presentato il 3 maggio 2007

ONOREVOLI DEPUTATI! — Il presente disegno di legge prevede l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo di Roma del 27 ottobre 2004 tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America in merito alla conduzione di « ispezioni su sfida » da parte dell'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche, ai sensi della Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione (Convenzione di Parigi) ratificata dall'Italia con legge 18 novembre 1995, n. 496.

La Convenzione di Parigi ha introdotto un salto di qualità negli accordi di disarmo. Per la prima volta, infatti, è stata bandita universalmente un'intera categoria di armi di distruzione di massa, introducendo allo stesso tempo un efficace regime di controllo internazionale basato su un sistema di dichiarazioni e un accurato e intrusivo meccanismo di verifiche al fine di garantire una severa e integrale applicazione degli obblighi previsti.

Il sistema di verifiche disposto consiste, tra l'altro, in « ispezioni di *routine* » e in « ispezioni su sfida ». Le modalità di attuazione dei vari tipi di ispezione sono sensibilmente diverse. In particolare si rappresenta che il tempo di preavviso delle « ispezioni di *routine* » è di 48 - 72 ore, mentre quello delle « ispezioni su sfida » si riduce a 12 ore.

Le « ispezioni su sfida », in base alla Convenzione di Parigi, sono condotte su iniziativa di uno Stato Parte, in presenza di fondati sospetti su attività illecite condotte in un altro Stato Parte. La richiesta dello Stato che prende l'iniziativa viene pertanto formalizzata nell'ambito dell'Organizzazione per la proibizione delle armi

chimiche (OPAC). Quest'ultima, tenuto conto del carattere eccezionale della richiesta, convoca, in sessione straordinaria e urgente, il Consiglio esecutivo, che può rigettare tale richiesta con un voto a maggioranza qualificata (tre quarti) dei propri membri. Qualora la richiesta di « ispezione su sfida » venga ritenuta fondata, l'OPAC invia gli ispettori, con un brevissimo preavviso, non inferiore comunque alle 12 ore, nello Stato Parte « sfidato ».

L'articolo I della Convenzione di Parigi impegna ciascuno Stato Parte a non possedere e a distruggere le armi chimiche in suo possesso o che sono « ubicate in qualunque luogo sotto la sua giurisdizione o controllo » (paragrafo 2) e a smantellare ogni impianto di produzione di armi chimiche di cui sia in possesso o « ubicato in qualunque località sotto la sua giurisdizione o controllo » (paragrafo 4).

Pertanto ciascuno Stato Parte è responsabile di tutte le attività riguardanti l'attuazione della Convenzione di Parigi che hanno luogo sul suo territorio, indipendentemente dai soggetti che le espletano. È il caso delle attività condotte presso basi militari concesse a Paesi alleati nel territorio nazionale; per tale ragione si è ritenuto opportuno procedere alla firma di un accordo internazionale con il Governo degli Stati Uniti d'America per regolamentare la materia.

L'Accordo si prefigge, pertanto, di regolare i rapporti bilaterali e i comportamenti delle due Parti nell'eventualità che uno Stato Parte terzo chieda all'OPAC di effettuare una « ispezione su sfida » a strutture militari appartenenti al Governo degli Stati Uniti d'America presenti in Italia. Sono riconducibili a tali situazioni,

tra l'altro, le basi di Aviano, Sigonella, *Camp Darby* di Livorno, Bagnoli, La Maddalena e le navi della VI flotta, se in acque territoriali.

L'Accordo per cui si chiede l'autorizzazione alla ratifica intende:

a) affermare la sovranità dello Stato sul territorio nazionale sul quale insiste « ogni attrezzatura, edificio, nave o aeromobile di bandiera gestiti e occupati per scopi governativi non commerciali da una delle Parti del presente Accordo » e « ogni struttura o locale utilizzato da una delle Parti sul territorio dell'altra Parte in base ad un accordo con il Governo di quest'ultima » (articoli I e II);

b) fornire le definizioni di « impianto, navi o aeromobili di bandiera » (articolo I);

c) stabilire la responsabilità della conduzione dell'ispezione in capo allo Stato che riceve l' « ispezione su sfida » sul proprio territorio (articolo II);

d) regolamentare le procedure tecniche di dettaglio (articoli III e seguenti) relative alla conduzione dell'ispezione, compresi il sistema di scambio della notifica ricevuta dall'OPAC e la corretta individuazione dello Stato Parte ispezionato (articolo IV);

e) regolamentare la rendicontazione delle spese sostenute per lo svolgimento dell'ispezione che devono essere trasmesse all'OPAC per il rimborso (articoli V, lettera D, e VI, lettera D);

f) regolamentare il rilascio di dichiarazioni (articolo VII) e la protezione delle informazioni (articolo VIII);

g) disciplinare il coordinamento delle procedure di attuazione (articolo IX);

h) disporre i termini per l'entrata in vigore e per la durata dell'Accordo (articolo XI).

Non si redige la scheda relativa alla relazione tecnica in quanto il disegno di legge proposto per la ratifica dell'Accordo in esame non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

In base a quanto disposto dalla Convenzione di Parigi (articolo IX), qualora gli esiti dell'ispezione non confermino la fondatezza delle ragioni poste a base della richiesta di ispezione, lo Stato italiano ha facoltà di presentare all'OPAC richiesta di rimborso delle spese sostenute durante l'ispezione. Infine, nel caso in cui emergano responsabilità dirette degli Stati Uniti d'America, lo Stato italiano potrà richiedere a questi ultimi il rimborso delle spese sostenute.

Non si redige la scheda relativa all'analisi dell'impatto della regolamentazione, ai sensi di quanto previsto al numero 7 del punto I della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 marzo 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 23 maggio 2000.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA (ATN)

1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.

A) *Necessità dell'intervento normativo.*

Il disegno di legge appare indispensabile per l'approvazione di un Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America per regolare le azioni susseguenti alla notifica di una « ispezione su sfida », prevista dalla Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione ratificata dall'Italia con legge 18 novembre 1995, n. 496, da effettuare presso basi militari, attrezzature, edifici, navi o aeromobili di bandiera gestiti e occupati per scopi governativi non commerciali da una delle Parti dell'Accordo e che si trova sul territorio dell'altra Parte in base a un accordo tra i due Governi.

B) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti e analisi della compatibilità con l'ordinamento comunitario.*

La norma proposta non incide sulle leggi nazionali trattandosi di regolamentazione delle procedure connesse all'attuazione di un'attività prevista da una Convenzione internazionale di carattere politico, ratificata dall'Italia, che coinvolge gli interessi di due Stati legati da appositi trattati internazionali; non risultano, inoltre, incompatibilità con norme dell'ordinamento giuridico comunitario.

C) *Analisi dell'impatto amministrativo delle norme proposte.*

Gli obiettivi dell'Accordo potranno essere perseguiti senza alcun onere organizzativo a carico della pubblica amministrazione e senza che si renda necessaria la creazione di strutture amministrative in quanto rientrano nelle normali attribuzioni dell'Autorità nazionale istituita ai sensi dell'articolo 9 della legge 18 novembre 1995, n. 496, come sostituito dall'articolo 6 della legge 4 aprile 1997, n. 93, e identificata nel Ministero degli affari esteri.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America in merito alla conduzione di « ispezioni su sfida » da parte dell'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche, ai sensi della Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, fatto a Roma il 27 ottobre 2004.

ART. 2.

(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo XI dell'Accordo stesso.

ART. 3.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America in merito alla conduzione di « ispezioni su sfida » da parte dell'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche ai sensi della Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America (di seguito "le Parti")

Con riferimento alla Convenzione sulla Proibizione dello Sviluppo, Produzione, Immagazzinaggio ed Uso di Armi Chimiche e sulla Loro Distruzione, aperta alla firma il 13 gennaio 1993 (di seguito "la Convenzione") e ratificata da entrambe le Parti, rispettivamente l'8 dicembre 1995 dall'Italia e il 25 Aprile 1997 dagli Stati Uniti d'America;

Determinati a garantire una stretta collaborazione nel dare attuazione alle disposizioni dell'Articolo IX della Convenzione e delle Parti II e X dell'Annesso sull'Attuazione e le Verifiche (di seguito "l'Annesso sulle Verifiche") riguardanti le ispezioni su sfida;

Intendendo mettere a punto le procedure da applicare nei casi in cui un'ispezione su sfida possa coinvolgere gli interessi di entrambe le Parti;

Riconoscendo che l'attuazione delle disposizioni della Convenzione in materia di ispezioni su sfida in territorio italiano, nell'ambito delle finalità del presente Accordo, è coerente con il Memorandum d'Intesa del 1995 tra il Ministero della Difesa della Repubblica Italiana e il Ministero della Difesa degli Stati Uniti d'America relativo all'Uso di Installazioni/Infrastrutture delle Forze Armate degli Stati Uniti in Italia.

Hanno concordato quanto segue:

Articolo I
Definizioni

1. I termini utilizzati nel presente Accordo hanno lo stesso significato che nella Convenzione.
2. Ai fini del presente Accordo, i termini della Convenzione sono stati ampliati o integrati come segue:

- a. per “Parte (i)” si intendono il Governo degli Stati Uniti d’America (di seguito indicato come “gli Stati Uniti”), il Governo della Repubblica Italiana (di seguito indicato come “Italia”) o entrambi. Per “altra Parte” si intende il Partecipante che non sia lo Stato Parte ispezionato, salvo che non sia altrimenti indicato dal contesto;
- b. per “navi o aeromobili di bandiera” si intendono navi pubbliche (incluse le navi da guerra, come definite in base al diritto internazionale consuetudinario nei termini di cui all’articolo 29 della Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare del 1982, o altre navi possedute o gestite da uno Stato e utilizzate esclusivamente per servizi governativi non commerciali) o aeromobili di stato (come definiti nella Convenzione sull’Aviazione Civile Internazionale del 1944) di entrambi i Governi;
- c. per “impianto” si intende, oltre alla definizione contenuta nella Convenzione, ogni attrezzatura, edificio, nave o aeromobile di bandiera gestiti od occupati per scopi governativi non commerciali da una delle Parti del presente Accordo. Per “impianto” si intende inoltre ogni struttura o locale utilizzato da una delle Parti sul territorio dell’altra Parte in base ad un accordo con il Governo di quest’ultima;
- d. per “area ispezionabile” si intende l’area all’interno del perimetro (richiesto, alternativo o finale) e comprende la fascia di 50 metri misurati verso l’esterno a partire dal perimetro.

Articolo II

Finalità

1. Il presente Accordo si applica ad ogni ispezione su sfida condotta in territorio italiano o in qualunque altro luogo sotto la giurisdizione o il controllo dell’Italia in cui impianti utilizzati dagli Stati Uniti si trovino all’interno dell’area ispezionabile.
2. In caso di ispezioni su sfida condotte nel territorio degli Stati Uniti o in ogni altro luogo sotto la loro giurisdizione o controllo in cui impianti utilizzati dall’Italia si trovino all’interno dell’area ispezionabile, i principi e i criteri di seguito concordati saranno applicabili *mutatis mutandis*.
3. Il presente Accordo sarà interpretato in maniera conforme alla Convenzione e ad ogni accordo eventualmente stipulato da una delle Parti con l’Organizzazione per la Proibizione delle Armi Chimiche (OPAC).

4. Il presente Accordo non arrecherà alcun pregiudizio al diritto e al dovere delle Parti di dimostrare la loro osservanza della Convenzione.

Articolo III

Notifica

1. Nel caso in cui una delle Parti apprenda che, in ambito OPAC, sono in corso consultazioni ai sensi dell'Art. IX della Convenzione, per condurre un'ispezione su sfida che rientri nelle finalità del presente Accordo, provvederà ad informare di ciò l'altra Parte.
2. Ciascuna delle Parti dovrà, nel ricevere una notifica relativa alla conduzione di un'ispezione su sfida sul proprio territorio che possa coinvolgere impianti dell'altra Parte, informare quest'ultima con la massima sollecitudine e in ogni caso entro due ore dalla ricezione della notifica. L'Italia informerà gli Stati Uniti contattando il "Nuclear Risk Reduction Center" (Centro di Riduzione del Rischio Nucleare) degli Stati Uniti, l'Ambasciata degli Stati Uniti a Roma e lo "European Command Theatre Command Center" (Centro di Comando del Teatro di Comando Europeo) degli Stati Uniti. Gli Stati Uniti informeranno l'Italia della richiesta di ispezione contattando il Ministero degli Affari Esteri. L'altra Parte confermerà la ricezione della notifica inviata dallo Stato Parte ispezionato. Le Parti dovranno fornire ed aggiornare, se del caso, i numeri utili di telefono e fax.
3. Le suddette notifiche tra le Parti dovrebbero includere tutti i dati forniti dall'OPAC nel Messaggio di Notifica dell'Ispezione su Sfida, che generalmente contiene le informazioni che seguono:
 - a. il nome dello Stato Parte richiedente;
 - b. il Punto d'Entrata (POE) che sarà utilizzato dalla Squadra Ispettiva;
 - c. dimensioni e tipo del sito oggetto di ispezione e la sua ubicazione in conformità con il Paragrafo 7 della Parte X dell'Annesso sulle Verifiche, comprese mappe o diagrammi, se disponibili, nonché il perimetro richiesto del sito oggetto di ispezione;
 - d. ogni quesito relativo alla possibile non osservanza della Convenzione, come formulato nella richiesta di ispezione su sfida, ed ogni informazione utile inserita nella richiesta di ispezione;
 - e. i nominativi degli ispettori e degli assistenti d'ispezione e il nominativo dell'osservatore designato dallo Stato Parte richiedente;
 - f. la data e il previsto orario d'arrivo al POE della Squadra Ispettiva e dell'osservatore designato dallo Stato Parte richiedente;
 - g. altre informazioni fornite dallo Stato Parte richiedente.

4. Ogni informazione descritta all'Articolo III (3) del presente Accordo, che non sia stata inoltrata contestualmente alla ricezione iniziale della notifica di ispezione su sfida inviata dall'OPAC, dovrà essere inviata dallo Stato Parte ispezionato all'altra Parte non appena ricevuta. Ogni altra notifica o ulteriore informazione inviate dall'OPAC allo Stato Parte ispezionato prima del previsto arrivo della Squadra Ispettiva al POE, dovranno essere inoltrate all'altra Parte entro due ore dalla ricezione.
5. Sulla base della notifica di ispezione e di altre informazioni disponibili, l'altra Parte dovrà fornire assistenza allo Stato Parte ispezionato confermando se vi siano impianti da essa utilizzati all'interno dell'area ispezionabile e, in caso affermativo, se intenda o meno inviare rappresentanti che prendano parte alle attività pre-ispettive e/o attrezzature da utilizzare nel periodo di permanenza della Squadra Ispettiva nel Paese. Tale conferma dovrà essere effettuata entro quattro ore dalla ricezione della notifica da parte dello Stato Parte ispezionato descritta all'Articolo III(2) del presente Accordo.

Articolo IV

Direttive Generali

A. ATTIVITÀ PRE-ISPETTIVE

1. Errata designazione dello Stato Parte ispezionato. Qualora una delle Parti venga identificata come Stato Parte ispezionato per una ispezione ad un impianto per il quale entrambe le Parti concordino che sia l'altra Parte a rispondere più correttamente alla definizione di "Stato Parte ispezionato", le Parti informeranno il Direttore Generale e il Consiglio Esecutivo dell'OPAC in merito alla loro richiesta che venga designata quale Stato Parte Ispezionato la Parte più appropriata.
2. Rifiuto di concedere l'accesso. L'Italia si riserva il diritto di rifiutare l'accesso ad una Squadra Ispettiva dell'OPAC in caso di ispezione su sfida fintanto che non sia designata come Stato Parte ispezionato. Nei casi in cui l'Italia non eserciterà tale diritto, si adopererà per favorire l'ispezione.
3. Ispezione di navi o aeromobili di bandiera. Nei casi in cui navi o aeromobili di bandiera siano l'unico oggetto di un'ispezione, la Parte che possiede o gestisce tali navi o aeromobili dovrebbe essere designata quale Stato Parte ispezionato. Qualora sia invece designata quale Stato Parte ispezionato la Parte che non possiede tali beni, le Parti dovranno informare il Direttore Generale e il Consiglio Esecutivo dell'OPAC che la nave o l'aeromobile sono esclusivamente sotto la giurisdizione o il controllo dell'altra Parte che pertanto è correttamente lo Stato Parte Ispezionato.

4. Ispettori.
 - a. Ciascuna Parte informerà l'altra Parte del veto posto ad ispettori o assistenti d'ispezione. Al momento della ricezione di tale notifica, l'altra Parte dovrà informare il Segretariato Tecnico dell'OPAC che, in caso di ispezioni su sfida in cui proprietà di entrambe le Parti possano essere comprese, interamente o in parte, nell'area ispezionabile, non accetterà determinati ispettori o assistenti d'ispezione nei confronti dei quali la prima Parte ha posto il proprio veto.
 - b. Al momento della ricezione della lista degli ispettori e degli assistenti d'ispezione, le Parti si segnaleranno reciprocamente se sulla lista degli ispettori vi siano dei nominativi che possano destare preoccupazione. Nel caso in cui un ispettore o un assistente d'ispezione incluso nella lista ufficiale dell'ispezione su sfida destasse preoccupazione, le Parti si consulteranno in merito al grado di accesso da accordare a tale ispettore o assistente d'ispezione.
5. Osservatore dello Stato Parte richiedente. Nel ricevere una notifica di ispezione su sfida che rientri nelle finalità del presente Accordo, le Parti si consulteranno in merito alla decisione di accettare l'osservatore designato dallo Stato Parte richiedente. In conformità con le disposizioni della Convenzione lo Stato Parte ispezionato ha la facoltà di limitare l'accesso dell'osservatore ai propri impianti indipendentemente dall'accesso accordato dall'altra Parte agli impianti di sua proprietà.
6. Mandato. Lo Stato Parte ispezionato fornirà al rappresentante dell'altra Parte una copia del mandato di ispezione non appena questo sarà disponibile.
7. Scorta. Lo Stato Parte ispezionato sarà responsabile, con l'eventuale assistenza dell'altra Parte, delle procedure da seguire ai Punti di Entrata/Uscita (POE) designati, del servizio di scorta e dell'assistenza amministrativa e logistica alla Squadra Ispettiva e all'osservatore che comprende, tra l'altro, alloggio, pasti, trasporti, mezzi di comunicazione, ambiente di lavoro, assistenza sanitaria d'emergenza, sicurezza e assistenza in situazioni di emergenza, per il periodo compreso dall'arrivo al Punto di Entrata al momento della partenza. All'interno di ogni impianto utilizzato dall'altra Parte, entrambe le Parti forniranno un servizio congiunto di scorta al fine di agevolare la conduzione dell'ispezione.

B. TRATTATIVE SUL PERIMETRO

Lo Stato Parte ispezionato soprintenderà ad ogni trattativa con la Squadra Ispettiva riguardante i negoziati sul perimetro. Le Parti dovranno approvare ogni ampliamento del perimetro.

C. CONDUZIONE DELL'ISPEZIONE

1. L'altra Parte può chiedere allo Stato Parte ispezionato di rappresentare i suoi interessi nella conduzione di un'ispezione che coinvolga uno o più impianti dell'altra Parte. In tal caso, lo Stato Parte ispezionato dovrà fare tutto quanto in suo potere per proteggere gli interessi dell'altra Parte.
2. Lo Stato Parte ispezionato soprintenderà ogni contatto con la Squadra Ispettiva in merito all'accesso o alle informazioni che dovranno essere forniti alla Squadra Ispettiva.
3. I rappresentanti dello Stato Parte ispezionato non faranno alcun riferimento né forniranno informazioni relative ad impianti appartenenti all'altra Parte esterni all'area ispezionabile senza il consenso dell'altra Parte. Nel corso dell'ispezione le Parti si consulteranno, per quanto necessario, in merito a misure volte a minimizzare l'impatto dell'ispezione sulle attività o sugli impianti esterni all'area ispezionabile.
4. Le Parti si consulteranno e decideranno congiuntamente su ogni eventuale prolungamento del periodo d'ispezione ai sensi del Paragrafo 57 della Parte X dell'Annesso sulle Verifiche.

D. ATTIVITÀ POST-ISPETTIVE

1. Lo Stato Parte ispezionato fornirà all'altra Parte copia del rapporto preliminare d'ispezione entro 24 ore dalla ricezione, nonché copia della bozza del rapporto finale d'ispezione, inviato dal Segretariato Tecnico, entro 48 ore dalla ricezione. Entrambe le Parti hanno la facoltà di indicare informazioni o dati contenuti nella bozza del rapporto finale di ispezione che non riguardino le armi chimiche che, a loro parere, abbiano carattere confidenziale. Lo Stato Parte ispezionato proporrà al Segretariato Tecnico le varianti richieste dall'altra Parte al fine di proteggere tali informazioni. L'altra Parte presenterà, in maniera tempestiva, commenti e proposte di variante alla bozza del rapporto finale di ispezione. Tali commenti dovranno essere inoltrati appena possibile, in ogni caso entro e non oltre sei giorni dalla ricezione del rapporto da parte dello Stato Parte ispezionato. Le Parti si consulteranno in merito all'inclusione dei commenti di cui sopra nel rapporto finale.
2. Le Parti si consulteranno in merito ai costi dell'ispezione che dovranno essere rimborsati dall'OPAC.

3. Al termine di un'ispezione, le Parti si consulteranno al fine di considerare la necessità di apportare eventuali variazioni alle procedure previste dal presente Accordo.

Articolo V

Ispezioni nelle quali l'Italia è designata dall'OPAC quale Stato Parte Ispezionato

A. ATTIVITÀ PRE-ISPETTIVE

1. Nel caso in cui gli Stati Uniti ritenessero che impianti da loro utilizzati siano compresi nell'area ispezionabile, gli Stati Uniti potrebbero, a loro discrezione, inviare rappresentanti con il compito di osservare e partecipare alle attività pre-ispettive, tra cui il controllo delle attrezzature e le trattative sul perimetro, nonché di fornire assistenza nella preparazione di tali impianti all'ispezione.
2. L'Italia agevolerà l'entrata nel proprio territorio di tali rappresentanti e delle loro attrezzature e materiali (compreso il laboratorio mobile se richiesto), in modo tale da permettere, se possibile, l'arrivo dei rappresentanti degli Stati Uniti al Punto d'Entrata e al sito oggetto d'ispezione prima che l'Italia inizi il controllo delle attrezzature ispettive e le trattative sul perimetro con la Squadra Ispettiva.
3. I rappresentanti degli Stati Uniti avranno il diritto di osservare e partecipare al controllo delle attrezzature, d'accordo con i tempi fissati dalla Convenzione. L'Italia effettuerà il controllo delle attrezzature ispettive in possesso della Squadra Ispettiva al fine di verificare che siano approvate dall'OPAC e che corrispondano alla descrizione delle attrezzature autenticate in documenti allegati o dispositivi forniti dal Segretariato Tecnico in conformità con i Paragrafi 27-29 della Parte II dell'Annesso sulle Verifiche e che possano essere utilizzate in condizioni di sicurezza nell'area ispezionabile, ai sensi dei Paragrafi 40 e 43 della Parte II dell'Annesso sulle Verifiche. Salvo che non sia stato altrimenti deciso da entrambe le Parti, l'Italia rifiuterà le attrezzature che non siano identificate da tali documenti o dispositivi, o le attrezzature che non siano incluse nella lista delle attrezzature approvate.

B. TRATTATIVE SUL PERIMETRO

1. Nel caso in cui, prima di iniziare le trattative sul perimetro con la Squadra Ispettiva, non sia possibile stabilire se un impianto utilizzato dagli Stati Uniti sia compreso nell'area ispezionabile, gli Stati Uniti possono, a loro discrezione, osservare e prendere parte alle trattative con la Squadra Ispettiva fintanto che non

sia possibile stabilire se un impianto utilizzato dagli Stati Uniti rientri nell'area ispezionabile.

2. Qualora uno o più impianti utilizzati dagli Stati Uniti si trovino all'interno dell'area ispezionabile, gli Stati Uniti possono, a loro discrezione, prendere parte a tutte le trattative con la Squadra Ispettiva per stabilire i perimetri alternativo e finale.

C. CONDUZIONE DELL'ISPEZIONE

1. L'Italia, dopo aver effettuato il controllo delle attrezzature al Punto di Entrata, provvederà a trasferire la Squadra Ispettiva in un luogo concordato da entrambe le Parti in prossimità dell'impianto oggetto di ispezione. Da quel momento in poi l'Italia terrà in considerazione lo specifico interesse degli Stati Uniti nelle trattative riguardanti il perimetro e l'accesso all'impianto. Ultimate le trattative sul perimetro, nel caso in cui il perimetro finale risulti più ampio dei confini dell'impianto e comprenda impianti utilizzati dagli Stati Uniti, la Squadra Ispettiva avrà la possibilità di accedere, a discrezione dell'Italia, alle aree esterne ai confini dell'impianto, ma interne al perimetro finale. Per l'intera durata di tale ispezione, gli Stati Uniti si adopereranno il più possibile per assicurare che l'Italia, in qualità di Stato Parte ispezionato, possa dimostrare la sua osservanza della Convenzione.
2. Nel caso in cui uno o più impianti utilizzati dagli Stati Uniti siano compresi interamente o parzialmente nell'area ispezionabile, l'Italia dovrà attuare le disposizioni della Sezione C, Parte X dell'Annesso sulle Verifiche in modo tale da garantire agli Stati Uniti, come stabilito dalla Convenzione, i seguenti diritti per gli impianti da loro utilizzati:
 - a. l'Italia accorderà agli Stati Uniti un massimo di 108 ore a partire dall'arrivo della Squadra Ispettiva al Punto di Entrata prima di autorizzare l'accesso agli impianti utilizzati dagli Stati Uniti;
 - b. l'Italia accorderà agli Stati Uniti il diritto, in conformità con i Paragrafi da 46 a 52 della Parte X dell'Annesso sulle Verifiche, di negoziare in maniera congiunta l'accesso e di adottare ogni misura atta a proteggere la loro sicurezza nazionale. L'accesso ad ogni nave o aeromobile di bandiera sarà controllato dalla Parte proprietaria di tali beni;
 - c. l'Italia accorderà agli Stati Uniti il diritto, in conformità con il Paragrafo 46 della Parte X dell'Annesso sulle Verifiche, di suggerire variazioni al piano ispettivo e proposte da sottoporre alla considerazione della Squadra Ispettiva;

- d. ai confini degli impianti utilizzati dagli Stati Uniti o nel corso delle attività ispettive condotte all'interno degli impianti utilizzati dagli Stati Uniti, questi ultimi avranno il diritto di soprintendere alle attività fotografiche o di videoregistrazione, in conformità con quanto stabilito al Paragrafo 48 della Parte II e ai Paragrafi 24, 26 e 47 della Parte X dell'Annesso sulle Verifiche.
3. Nel caso in cui uno o più impianti utilizzati dagli Stati Uniti non siano compresi, interamente o parzialmente, all'interno del perimetro finale ma siano racchiusi nella fascia di 50 metri misurata a partire dal perimetro finale, l'Italia garantirà agli Stati Uniti il diritto di osservare la conduzione dell'ispezione. L'Italia terrà in conto ogni raccomandazione da parte degli Stati Uniti volta a ridurre o eliminare le potenziali conseguenze delle attività ispettive su impianti utilizzati dagli Stati Uniti. L'accesso ad impianti utilizzati dagli Stati Uniti ubicati nella fascia di 50 metri sarà accordato alla Squadra Ispettiva soltanto previo accordo tra le Parti. In tali casi, gli Stati Uniti si adopereranno quanto più possibile al fine di garantire che l'Italia, in qualità di Stato Parte ispezionato, possa dimostrare la propria osservanza della Convenzione.

D. ATTIVITÀ POST-ISPETTIVE

A seguito di consultazioni ed intese, gli Stati Uniti inoltreranno al Governo italiano le loro richieste di rimborso da parte dell'OPAC, affinché siano incluse nella richiesta di rimborso trasmessa all'OPAC dall'Italia.

Articolo VI

Ispezioni nelle quali gli Stati Uniti sono designati dall'OPAC quale Stato Parte ispezionato

A. ATTIVITÀ PRE-ISPETTIVE

1. L'Italia, a sua discrezione, invierà propri rappresentanti per osservare e prendere parte alle attività pre-ispettive, tra cui il controllo delle attrezzature e le trattative sul perimetro. Nel caso in cui uno o più impianti italiani siano compresi nell'area ispezionabile, l'Italia avrà il compito di prepararli per l'ispezione.
2. I rappresentanti dell'Italia avranno il diritto di osservare e di prendere parte al controllo delle attrezzature, d'accordo con i tempi fissati dalla Convenzione. Gli Stati Uniti effettueranno il controllo delle attrezzature per l'ispezione in possesso della Squadra Ispettiva al fine di verificare che siano approvate dall'OPAC, che corrispondano alla descrizione delle attrezzature autenticate in documenti o dispositivi allegati forniti dal Segretariato Tecnico in conformità con i Paragrafi 27-29 della Parte II dell'Annesso sulle Verifiche e che possano essere utilizzate in condizioni di sicurezza nell'area ispezionabile, ai sensi dei Paragrafi 40 e 43 della

Parte II dell'Annesso sulle Verifiche. Salvo che non sia stato altrimenti deciso da entrambe le Parti, gli Stati Uniti rifiuteranno le attrezzature che non siano identificate da tali documenti o dispositivi, o le attrezzature che non siano incluse nella lista delle attrezzature approvate.

B. TRATTATIVE SUL PERIMETRO

Gli Stati Uniti soprintenderanno ogni trattativa con la Squadra Ispettiva riguardante la designazione del perimetro. L'Italia avrà tuttavia la facoltà di esprimere il proprio giudizio sul perimetro finale in relazione a parti esterne agli impianti utilizzati dagli Stati Uniti, tenendo in conto gli interessi di entrambe le Parti.

C. CONDUZIONE DELL'ISPEZIONE

1. Alla Squadra Ispettiva sarà accordato, a discrezione dell'Italia, l'accesso alle aree esterne ai confini dell'impianto ma interne al perimetro finale. Durante l'ispezione il Governo italiano si adopererà quanto più possibile al fine di garantire che il Governo degli Stati Uniti, in qualità di Stato Parte ispezionato, possa dimostrare la propria osservanza della Convenzione.
2. Gli Stati Uniti terranno in conto ogni raccomandazione da parte dell'Italia volta a ridurre o eliminare il potenziale impatto delle attività ispettive sugli impianti dell'Italia.
3. Gli Stati Uniti attueranno le disposizioni della Sezione C, Parte X dell'Annesso sulle Verifiche subordinatamente alle seguenti condizioni, come stabilito dalla Convenzione:
 - a. L'Italia avrà a disposizione 108 ore a partire dall'arrivo della Squadra Ispettiva al Punto d'Entrata prima di autorizzare l'accesso ai propri impianti;
 - b. L'Italia avrà il diritto, ai sensi dei Paragrafi da 46 a 52 della Parte X dell'Annesso sulle Verifiche, di adottare ogni misura necessaria a proteggere la propria sicurezza nazionale;
 - c. L'Italia avrà il diritto, ai sensi del Paragrafo 46 della Parte X dell'Annesso sulle Verifiche, di suggerire variazioni del piano ispettivo e proposte da sottoporre alla considerazione della Squadra Ispettiva;
 - d. ai confini degli impianti italiani o nel corso delle attività ispettive all'interno di tali impianti, l'Italia avrà il diritto di soprintendere le attività fotografiche o di

videoregistrazione, in conformità con quanto stabilito al Paragrafo 48 della Parte II e ai Paragrafi 24, 26 e 47 della Parte X dell'Annesso sulle Verifiche.

4. L'Italia avrà il diritto di osservare la conduzione dell'ispezione. Gli Stati Uniti terranno in conto ogni raccomandazione da parte dell'Italia volta a ridurre o eliminare le potenziali conseguenze delle attività ispettive sugli impianti italiani. L'accesso ad impianti italiani ubicati nella fascia di 50 metri sarà accordato alla Squadra Ispettiva a discrezione dell'Italia.

D. ATTIVITÀ POST-ISPETTIVE

A seguito di consultazioni ed inteso, l'Italia inoltrerà agli Stati Uniti le sue richieste di rimborso da parte dell'OPAC, affinché siano incluse nella richiesta di rimborso trasmessa all'OPAC dagli Stati Uniti.

Articolo VII Relazioni esterne

In seguito o durante ispezioni che ricadano nell'ambito del presente Accordo, le Parti si consulteranno in merito ad eventuali dichiarazioni, congiunte o indipendenti, da rilasciare alla stampa, allo Stato Parte che ha richiesto l'ispezione, al Consiglio Esecutivo, alla Conferenza degli Stati Parte, al Segretariato Tecnico o ad altri Stati Parte alla Convenzione. Le Parti, inoltre, decideranno se e come informare gli organi di stampa in merito a tali ispezioni.

Articolo VIII Protezione delle informazioni

Nessuna informazione fornita, ai sensi del presente Accordo, da una Parte all'altra Parte dovrà essere resa pubblica senza il consenso della Parte da cui proviene.

Articolo IX Coordinamento delle procedure di attuazione

Le Parti si consulteranno, per quanto necessario, al fine di mettere a punto procedure volte all'attuazione del presente Accordo e di far fronte e comporre ogni eventuale divergenza o controversia.

Articolo X Emendamenti

Emendamenti al presente Accordo possono essere concordati tra le Parti per iscritto ed entreranno in vigore in conformità con i termini indicati dagli emendamenti stessi.


Articolo XI Entrata in vigore e durata

1. Il presente Accordo entrerà in vigore a seguito di notifica scritta di ciascuna Parte che sono state completate le procedure costituzionali necessarie richieste per l'entrata in vigore dell'Accordo.
2. L'Accordo potrà essere rescisso, con preavviso di 90 giorni, da ciascuna delle due Parti a seguito di notifica scritta all'altra.

In fede di che i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma, in duplice copia, il 27 ottobre 2004, in lingua italiana e in lingua inglese, essendo entrambi i testi parimenti autentici.

Per il Governo della
Repubblica Italiana



Per il Governo degli
Stati Uniti d'America



PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 0,60



15PDL0028210